

295.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – sottrazione minore Vomero-Bader)	16
Missioni vevoli nella seduta del 13 gennaio 1998	5	(Sezione 5 – Riforma del sistema scolastico)	16
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Assegnazione a Commissione in sede consultiva) ...	5	(Sezione 6 – Procedure di calcolo indice prezzi al consumo)	17
Proposta di inchiesta parlamentare (Modifica del titolo)	6	(Sezione 7 – Iscrizione scolastica bambini non vaccinati)	18
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 8 – Razionalizzazione rete scolastica 1997-1998)	19
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 9 – Irregolarità negli esami di maturità 1997)	20
Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia (Trasmissione di un documento) .	7	(Sezione 10 – Riconoscimento dell'accompagnamento)	21
Nomina ministeriale (Comunicazione)	7	Disegno di legge n. 4304	23
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 – Articoli 1, 2 e 3)	25
Interpellanze e interrogazioni	9	Disegno di legge S. 1780 (approvato dal Senato) n. 3838	27
(Sezione 1 – Crisi Zaire)	11	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti)	29
(Sezione 2 – Violazione diritti fondamentali nel caso Nikitin)	14	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento)	37
(Sezione 3 – Vicenda di Laura Celoria alle Maldive)	15	(Sezione 3 – Articolo 3)	39
		(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti)	39
		(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti)	41

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti)	42	(Sezione 29 — Articolo 29)	74
(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamento)	49	(Sezione 30 — Articolo 30)	74
(Sezione 8 — Articolo 8)	49	(Sezione 31 — Articolo 31)	75
(Sezione 9 — Articolo 9)	49	(Sezione 32 — Articolo 32)	75
(Sezione 10 — Articolo 10 ed emendamento)	50	(Sezione 33 — Articolo 33 ed emendamenti)	76
(Sezione 11 — Articolo 11 ed emendamenti)	50	(Sezione 34 — Articolo 34)	78
(Sezione 12 — Articolo 12 ed articolo aggiuntivo)	51	(Sezione 35 — Articolo 35)	79
(Sezione 13 — Articolo 13 ed emendamenti)	51	(Sezione 36 — Articolo 36, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	79
(Sezione 14 — Articolo 14, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	55	(Sezione 37 — Articolo 37, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	82
(Sezione 15 — Articolo 15 ed emendamenti)	56	(Sezione 38 — Articolo 38)	84
(Sezione 16 — Articolo 16 ed emendamenti)	58	(Sezione 39 — Articolo 39)	85
(Sezione 17 — Articolo 17)	60	(Sezione 40 — Articolo 40)	85
(Sezione 18 — Articolo 18)	60	(Sezione 41 — Articolo 41)	85
(Sezione 19 — Articolo 19)	60	(Sezione 42 — Articolo 42 ed articolo aggiuntivo)	86
(Sezione 20 — Articolo 20 ed emendamento)	61	(Sezione 43 — Articolo 43 ed emendamento)	87
(Sezione 21 — Articolo 21 ed emendamento)	63	(Sezione 44 — Articolo 44 ed emendamento)	88
(Sezione 22 — Articolo 22, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	65	(Sezione 45 — Articolo 45)	88
(Sezione 23 — Articolo 23)	67	(Sezione 46 — Articolo 46)	88
(Sezione 24 — Articolo 24)	68	(Sezione 47 — Articolo 47, emendamento ed articolo aggiuntivo)	89
(Sezione 25 — Articolo 25 ed articoli aggiuntivi)	68	(Sezione 48 — Articolo 48, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .	90
(Sezione 26 — Articolo 26)	70	(Sezione 49 — Articolo 49)	94
(Sezione 27 — Articolo 27 ed articolo aggiuntivo)	72	(Sezione 50 — Articolo 50 ed articolo aggiuntivo)	95
(Sezione 28 — Articolo 28, emendamento ed articolo aggiuntivo)	72	(Sezione 51 — Articolo 51, emendamento ed articoli aggiuntivi)	95
		(Sezione 52 — Articolo 52 ed articoli aggiuntivi)	98
		(Sezione 53 — Ordini del giorno)	98

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 gennaio 1998.**

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cangemi, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Lucchese, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Lucchese, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 12 gennaio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CAROTTI: « Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di ricorsi al prefetto » (4439).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

ROSSETTO: « Soppressione delle provvidenze a favore dell'editoria » (3381) *Parere delle Commissioni I e V;*

NAPOLI ed altri: « Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (4397) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, VI, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

BENEDETTI VALENTINI: « Norme per l'immissione nei ruoli dei docenti dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica » (2895) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

POLI BORTONE ed altri: « Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati » (3278) *Parere delle Commissioni I, V e XIII.*

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede consultiva.**

La proposta di legge di iniziativa dei deputati BARRAL ed altri: « Disciplina della professione di odontotecnico » (2331), già assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, XI e XIV, è deferita per il parere anche alla X Commissione.

Modifica del titolo di una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare, doc. XXII, n. 37, d'iniziativa del deputato Lucchese, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi economico-sociali all'origine delle tendenze antistatali del settentrione d'Italia in rapporto alle tendenze unitarie manifestate dalle regioni meridionali » (doc. XXII, n. 37).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 16 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il bilancio di previsione 1997, le piante organiche ed il bilancio consuntivo 1996 dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e dell'ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 23 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 30 giugno 1997 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 31 dicembre 1997, ha trasmesso la relazione, per l'anno 1997, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante. « Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 5 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione — con allegati il bilancio di previsione per il 1997, il conto consuntivo per il 1996 e lo stato di consistenza degli organici — sull'attività svolta nel 1997 dall'associazione italiana della Croce rossa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 gennaio 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 dicembre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia.

Il comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia — costituito con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali 6 marzo 1993 — con lettera in data 30 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 maggio 1995, n. 231, il rendiconto analitico delle spese ed una relazione sulle iniziative promosse per gli anni dal 1993 al 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministero delle finanze, con lettera in data 10 gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato la nomina del dottor David ONORI a dirigente generale di livello C, nel ruolo amministrativo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza e interrogazione:**(Sezione 1 - Crisi Zaire)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in risposta a numerose dichiarazioni riguardanti i massacri nei confronti dei profughi Hutu nelle regioni del nord e del sud Kivu sotto il dominio dell'alleanza delle forze democratiche per la liberazione del Congo-Zaire (Afdl) dirette da Laurent-Desiré Kabila, l'Alto commissario per i diritti umani il 6 marzo 1997 ha emesso un comunicato stampa in cui ha espresso una grave preoccupazione riguardo alla situazione degli eventi;

tale comunicato stampa dell'Alto commissario per i diritti umani si inserisce in una varietà di rapporti pubblicati da organi di stampa e di informazione e prodotti da autorevoli organizzazioni che si occupano di diritti umani;

sulla base di tali rapporti e documenti, l'Alto commissario per i diritti umani ha deciso l'organizzazione di una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite nell'area, e quindi ha chiesto al relatore speciale della Commissione dei Diritti Umani di recarsi sul posto, per investigare sulle dichiarazioni di massacri, e successivamente fare delle raccomandazioni alla commissione sui diritti umani, in occasione della sessione immediatamente successiva;

peraltro, già nel precedente rapporto annuale sui diritti umani in Zaire, completato dal relatore speciale nel dicembre

del 1996, diverse sezioni sono dedicate a violazioni dei diritti umani e delle leggi umanitarie internazionali commesse dalle autorità zairesi e dalle forze ribelli; la sezione 198 fornisce una dettagliata lista di uccisioni e «di tutte le forme di omicidio»; il paragrafo 199 riferisce che «l'Afdl preferisce uccidere piuttosto che fare prigionieri», e si legge del reclutamento forzato di bambini e di ostacoli frapposti all'assistenza umanitaria;

di conseguenza, tra il 25 ed il 29 marzo 1997 il relatore speciale ha intrapreso la missione di inchiesta; la circostanza che non è stato possibile il tempestivo invio di una intera missione scientifica, e che il relatore stesso fosse accompagnato soltanto dal proprio assistente e dal direttore dell'ufficio dell'alto commissario a Kinshasa, evidenzia ulteriormente la urgenza ritenuta dall'Alto commissario stesso;

la missione è cominciata con un giro di consultazioni ed interviste con rappresentanti di organismi umanitari dell'Onu, di organizzazioni non governative zairesi ed internazionali, e di attivisti per i diritti umani, medici e testimoni oculari a Nairobi, e con l'acquisizione, in tali occasioni, di numerosi rapporti scritti e testimonianze; successivamente, una missione si è spostata nella città zairese di Goma, luogo riferito di molti degli eventi indagati, dove il relatore speciale ha conferito due volte con il capo di gabinetto di Kabila; sono stati intervistati anche membri delle famiglie delle vittime, operatori sociali e legali, organizzazioni locali e profughi rwandesi sulla strada verso il loro paese;

nell'ambito degli eventi investigati, il relatore speciale riferisce di un clima di intimidazione diffusa, in cui gli individui avevano paura a fornire informazioni e hanno spesso collaborato chiedendo però che le loro generalità ed ogni elemento che rendesse possibile un'identificazione non fossero resi pubblici; esistenza e motivazioni di questo clima di paura di per sé già danno da pensare;

il relatore speciale ha ricevuto il resoconto di almeno 36 certi episodi di efferati assassinii di massa, come quello di Birambizo (regione di Masisi, Nord Kivu), dei primi di gennaio, in cui dei soldati avrebbero assediato la città, preso i bambini dalle famiglie ed ucciso i genitori sotto i loro occhi; i corpi sarebbero stati accatastati dietro alla chiesa, e per ritirarne uno si dovevano pagare tre dollari; come altro esempio, il 31 dicembre 1996 a Bukombo, elementi dell'Afdl avrebbero chiamato a raccolta delle persone sparando su tutti quelli che venivano ed uccidendo 300 persone;

il relatore è inoltre stato informato di almeno 13 casi certi di esecuzioni sommarie di singoli individui o gruppi, tra cui quella dell'abate Nirere Benoit e di cinque suore della congregazione di San Vincenzo; sono poi state testimonianze di almeno 14 sparizioni provocate, tra cui quelle di impiegati e dottori dell'UNICEF;

benché esulanti dallo stretto campo di indagine riferito ai massacri, il relatore speciale ha preso nota di testimonianze concernenti altre violazioni di diritti umani, quali torture ed altri trattamenti e punizioni crudeli, inumane e degradanti, violenze carnali, violazioni della libertà di espressione anche a danno di rapporti di organizzazioni non-governative, violazioni dei diritti di proprietà e confische arbitrarie, arruolamenti di bambini ed impedimenti di azioni umanitarie;

dalla missione è emerso il «rapporto Garreton», in cui il relatore speciale riferisce di un clima di intimidazione e paura

generali, di totale mancanza di libertà di espressione e di informazione, ed impossibilità di fare circolare giornali o di trovare pluralismo nelle radio;

il relatore, conferendo con il capo di gabinetto di Kabila, ha ricevuto una serie di generiche spiegazioni e giustificazioni attinenti alla particolare situazione ed ai tempi di guerra, alla mancanza di richieste per aprire radio e giornali etc. di cui il relatore stesso ha dimostrato la inaccettabilità e pretestuosità;

in conclusione, il relatore speciale con la missione intrapresa ed il conseguente «rapporto Garreton» ha confermato la situazione già emergente dal citato rapporto annuale sui diritti umani, e l'esistenza di massacri ingiustificabili e di violazioni al diritto alla vita ed agli altri diritti umani nella regione del Congo-Zaire e da parte dell'Afdl, di Laurent Kabila; ha rilevato come tali atrocità sembrano essere tuttora in atto, ed ha raccomandato l'invio più duraturo di missioni più organizzate ed articolate per approfondire le indagini e prevenire la ripetizione di quanto evidenziato;

tra le raccomandazioni del relatore si nota quella diretta a non lasciare impuniti i fatti investigati; nelle premesse alle raccomandazioni inoltre si legge che «è indiscutibilmente vero che l'alleanza delle forze democratiche per la liberazione del Congo-Zaire è lontana dall'adempiere ai propri doveri di rispetto dei diritti umani»; tale circostanza dunque non appare in alcun modo dubitabile;

in particolare, a quanto esposto si può aggiungere la conferma risultante da un rapporto di «Medici senza frontiere» sulla sparizione di 190 mila profughi Hutu, di cui hanno scritto il quotidiano francese Libération ed anche La Repubblica del 21 maggio 1997; su tale rapporto, già è stata presentata un'interpellanza;

il commissario europeo per gli aiuti umanitari Emma Bonino ha ipotizzato per Kabila l'accusa di crimini contro l'uma-

nità, ipotesi a questo punto senz'altro più che concreta —:

se stia seguendo l'evoluzione degli eventi riferiti e rispetto ai quali le numerose testimonianze di organizzazioni internazionali umanitarie e non, facenti capo all'Onu e non-governative, non consentono alcun margine di dubbio;

se non ritenga che il menzionato «rapporto Garreton» elaborato dal relatore speciale per i diritti umani presso l'Alto commissario, le osservazioni del rapporto stesso e le sue conclusioni, non siano una conferma valida ed autorevole, nonché definitiva, rispetto alle innegabili violazioni dei diritti umani ed alla vita, poste in opera dalle forze facenti capo a Laurent-Desiré Kabila, che si è autoproclamato successore di Mobutu e presidente della neonata Repubblica del Congo;

se non intenda affermare e confermare la tradizione di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito dello Stato italiano e della intera comunità internazionale democratica, prendendo ufficialmente posizione riguardo ai gravi eventi esposti, e contro le violazioni e le efferatezze poste in essere nel Congo-Zaire;

se non consideri quanto meno ingiusto che la diplomazia internazionale tolleri la condizione invero intollerabile dei profughi e degli altri individui di etnie Hutu, nonché di tutti gli abitanti del Congo-Zaire, consentendo che Kabila divenga e rimanga capo di Stato riconosciuto anche ove accusato di crimini contro l'umanità;

se intenda riconoscere il nuovo governo di Kabila ed accettare relazioni ufficiali con quel paese senza considerare che il solo sospetto della fondatezza di quanto esposto dovrebbe bastare a mettere irrimediabilmente in discussione il ruolo di Kabila e dell'Afdl sul piano democratico, umanitario ed internazionale, dal momento che l'assoluto e limpido rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è considerato essenziale dal nostro ordinamento e da quello internazionale, perché uno Stato

possa avere dignità come tale, e perché quella stessa dignità sia conservata agli altri Stati che con esso intrattengono rapporti di qualsiasi tipo.

(2-00545)

« Saonara ».

(16 giugno 1997)

VOLONTÈ e MARINACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con l'avvento del generale Laurent Kabila alla presidenza dello Zaire si hanno notizie certe di continui massacri di civili inermi, rifugiati hutu, seguaci del deposedo presidente Mobutu, nonché (la notizia è del giorno 20 maggio 1997) di due francesi che lavoravano presso una fabbrica italiana di plastica, freddamente trucidati dalle milizie di Kabila;

il drammatico quadro della situazione fa temere per l'incolumità fisica dei nostri connazionali residenti o impegnati momentaneamente in associazioni di volontariato —:

se non ritenga opportuno prendere concrete iniziative in sede comunitaria e in sede Onu al fine di impedire il protrarsi dell'attuale situazione;

se non intenda inoltrare una protesta ufficiale nei confronti degli Stati Uniti, considerata la loro latitanza in questa circostanza, e visti i solidi rapporti economici, strategici e militari intrattenuti da quel Governo con l'attuale dittatore;

se non ritenga opportuno attivarsi perché il Governo italiano non proceda al riconoscimento del nuovo regime instaurato da Kabila fino allo svolgimento, sotto l'osservazione di organismi internazionali, di nuove elezioni democratiche, e quale sia l'indirizzo della politica estera italiana nei riguardi delle nazioni del centro Africa, considerato che la nostra presenza nelle vicende che hanno recentemente interessato il Ruanda ed il Burundi si è limitata a quella delle associazioni di volontariato.

(3-01112)

(21 maggio 1997)

B) Interrogazione:**(Sezione 2 – Violazione diritti fondamentali nel caso Nikitin)**

BOATO. – *Al Ministro degli affari esteri.*
– Per sapere – premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'ambientalista russo e cooperatore della fondazione Bellona (Oslo – Norvegia) Aleksandr Nikitin è detenuto in carcere a San Pietroburgo dalla Fsb da oltre otto mesi. Durante gli otto mesi scorsi, l'accusa nella figura del procuratore generale di San Pietroburgo e gli investigatori del Fsb (ex Kgb) hanno mostrato un'allarmante indifferenza nei confronti sia del sistema legale russo, sia dei principi sui diritti umani e sulle procedure legali riconosciute internazionalmente;

il 5 agosto 1996 l'Fsb decise di trattenere in carcere Aleksandr Nikitin per altri due mesi, fino al 6 ottobre 1996. Quando l'avvocato difensore chiese all'Fsb i motivi che avevano portato a trattenere il suo cliente, l'Fsb dichiarò che la questione era segreta;

dal giorno dell'arresto di Nikitin, il 6 febbraio 1996, la normativa che disciplina il procedimento penale sarebbe stata violata in numerose occasioni;

dal 6 febbraio 1996 a; 29 marzo 1996, a Nikitin non fu permesso di incontrarsi col suo avvocato;

nonostante la legge russa proibisca il processo di civili da parte di una corte militare l'accusa ha tuttavia insistito affinché il caso fosse trattato da un tribunale militare. Il 4 aprile 1996, a San Pietroburgo, un tribunale militare sostenne la decisione dell'accusa di trattenere Nikitin in carcere fino al 6 luglio successivo. La difesa riportò il caso in un tribunale civile il 10 giugno. Ma, in seguito ad un'udienza scandalosa, alla quale l'imputato non ottenne il permesso di presentarsi, fu stabilito di rinviare il caso ad un tribunale militare. Solo ai primi di luglio, il vicepresidente della Corte suprema, A. E. Merku-

shov, intervenne e capovolsse la decisione della corte inferiore, trasferendo il caso ad un tribunale civile, cinque mesi dopo l'arresto;

le accuse contro Nikitin si fondano sulle indagini di una commissione di esperti guidati dallo Stato maggiore russo. Il 30 gennaio 1996 tale gruppo di esperti scoprì che, secondo due decreti catalogati dal ministero della difesa, sei capitoli del rapporto di Bellona sulla flotta del Nord russa contenevano segreti di Stato. La commissione non fu in grado di chiarire se i segreti di stato di cui sopra fossero già stati pubblicati precedentemente. Alla difesa non fu permesso di leggere i decreti segreti. Sebbene l'accusa riconobbe che le scoperte della commissione di esperti erano insufficienti, le accuse vennero confermate. Il 10 luglio fu presa la decisione di formare una «nuova» commissione di periti, ancora sotto la guida dello Stato maggiore russo;

il 6 agosto 1996, l'accusa decise di trattenere in carcere Nikitin per altri due mesi. A Nikitin e al suo legale fu negato di prendere visione degli atti di questa decisione, il che costituisce un altro esempio di comportamento in sicuro disaccordo con tutte le procedure legali internazionali, e anche con quelle russe. La difesa di Nikitin presentò un'obiezione sul perdurare della carcerazione di Nikitin e sul fatto che le attività dell'accusa fossero coperte da segreto. Il 21 agosto 1996 presso il tribunale di San Pietroburgo venne posta la questione del protrarsi della carcerazione. La corte decise di rimandare la seduta al 23 agosto, perché la difesa di Nikitin non aveva avuto accesso agli atti della decisione dell'accusa del 6 agosto;

le continue violazioni dei diritti legali di Nikitin nell'approntare la propria difesa costituiscono la principale negazione dei suoi diritti civili. Questo si verifica soprattutto nell'accesso o nella scarsità di informazioni per la difesa e nell'indifferenza dell'Fsb ai termini fissati per legge. D'ora innanzi, la preoccupazione maggiore dovrebbe essere quella di assicurare a Nikitin

un processo equo, ma, a meno che le norme della legislazione russa siano osservate, sembra impossibile ottenerlo. Occorre tra l'altro valutare il caso alla luce del fatto che la Russia ha sottoscritto gli accordi internazionali per il rispetto delle procedure legali e dei diritti umani;

uno sviluppo positivo è il considerevole impegno politico che questo caso ha suscitato in Russia. Il 19 luglio 1996, la maggioranza del Parlamento russo ha ordinato un'inchiesta al segretario del consiglio di sicurezza Alexandr Lebed, atta a chiarire i motivi che hanno portato a violare così grossolanamente i diritti umani di Nikitin. Il Parlamento ha chiesto l'adozione di misure per fermare le gravi violazioni della procedura russa commesse dall'Fsb e dall'ufficio del procuratore generale a San Pietroburgo. In una lettera al procuratore generale Skuratov, Lebed ha richiesto chiarimenti sul caso. Questo potrebbe segnare l'inizio di un atteggiamento più impegnato e di una partecipazione attiva da parte di tutti coloro che nella società russa vedono questo caso in una prospettiva differente da quella dell'Fsb;

la versione finale del rapporto «La flotta nord russa: sorgente di contaminazione radioattiva» è stata pubblicata in norvegese, russo e inglese il 19 agosto 1996 ed è stato presentato ad Oslo, Murmansk e San Pietroburgo;

il 30 agosto 1996 Nikitin è stato dichiarato da Amnesty International «prigioniero per motivi ideologici»;

il 24 settembre 1996 il comitato europeo per la giustizia e i diritti umani ha deciso di nominare una commissione di inchiesta che dovrà seguire il caso. Il relatore è l'olandese Erik C.M. Jurgens —:

se sia a conoscenza dei fatti sovraesposti e quale giudizio dia della vicenda riportata;

se non ritenga doveroso esprimere alla federazione russa la preoccupazione del Governo, delle istituzioni e dell'opi-

nione pubblica democratica dell'Italia, per la gravità del «caso Nikitin». (3-00350)

(21 ottobre 1996)

C) Interrogazioni:

(Sezione 3 — Vicenda di Laura Celoria alle Maldive)

VASCON. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

da vari organi di informazione risulta che tale signorina Laura Celoria di professione guida turistica, attualmente in contratto con l'azienda turistica Ventana, sia da circa tre mesi trattenuta presso l'isolotto di Asdu (Maldive) in quanto il proprietario del complesso turistico rivendica il pagamento di alcune pendenze economiche da parte della sopra citata azienda Ventana —:

se sia a conoscenza del gravissimo fatto che vede trattenuta contro la propria volontà la cittadina italiana Laura Celoria, la quale non risulta personalmente coinvolta in responsabilità dirette;

quali siano gli intendimenti di fronte al ripetersi di così particolari situazioni che, già in altri casi, hanno già visto coinvolti cittadini italiani recatisi alle isole Maldive;

se non intenda assumere una posizione definitiva, chiara ed inequivocabile, nei confronti di quei paesi che ripetutamente, anche per motivi non dipendenti dalla volontà e dal comportamento degli ospiti italiani, esercitano forme limitative e coercitive nei confronti degli stessi prevaricando trattati e convenzioni unilaterali;

quali urgenti misure intenda assumere a difesa e tutela della cittadina Laura Celoria che risulta ingiustamente, alla data del 21 maggio 1997, trattenuta, contro la propria volontà, presso le isole Maldive. (3-01118)

(22 maggio 1997)

FRANZ. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

nel villaggio turistico dell'isola di Ashdoo, nell'arcipelago delle Maldive, di proprietà del signor Ahmad Ismai, è trattenuta in ostaggio la cittadina italiana Laura Celoria;

tale vicenda ben lungi dall'essere isolata ha già numerosi precedenti a fronte di un sostanziale disinteresse da parte delle autorità locali;

quale che sia il motivo scatenante della vicenda, che pare essere una controversia economica tra la Ventana turismo, datrice di lavoro della sopraccitata Laura Celoria, e il proprietario del villaggio turistico, comunque non si giustifica il fatto che una cittadina italiana venga trattenuta contro la sua volontà in un paese straniero —:

quali iniziative abbia intrapreso per porre fine alla vicenda permettendo alla signora Celoria di rientrare in Italia;

se sia a conoscenza di eventuali reazioni da parte delle competenti autorità delle Maldive;

come eventualmente intenda ora affrontare tale delicata situazione che comunque rischia — a parere dell'interrogante — di pregiudicare ulteriormente il prestigio italiano nel mondo. (3-01126)

(22 maggio 1997)

D) Interrogazione:

(Sezione 4 — Sottrazione minore Vomero-Bader)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative siano state adottate e si intendano adottare in merito alla sottrazione di minorenni perpetrata ai danni della signora Anna Maria Vomero dall'ex marito di origine giordana. A tal proposito si fa presente che: a) il

signor Mohammed Bader vive attualmente ad Amman con il figlio e la nuova moglie; b) il bambino è cittadino italiano essendo nato a Roma; c) l'ambasciata italiana ad Amman non è riuscita ad avere, nonostante i numerosi solleciti, nessun incontro con il sopraccitato signor Bader; d) la signora Anna Maria Vomero raramente riesce a parlare telefonicamente con il figlio. (3-01195)

(4 aprile 1997)

E) Interpellanza:

(Sezione 5 — Riforma del sistema scolastico)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

l'esigenza di un'improrogabile, profonda riforma del sistema scolastico è ormai avvertita da tutti;

la riforma dei cicli proposta dal Ministro Berlinguer contiene indubbiamente elementi positivi, meritevoli della più ampia e approfondita discussione;

essa è pervenuta alla Camera (atto Camera n. 3952 del 4 luglio 1997), ma a tutt'oggi non è ancora stata assegnata alla VII Commissione;

con la circolare ministeriale n. 710 del 20 settembre 1996 sono state impartite disposizioni circa le condizioni per il rinnovo e la prosecuzione delle sperimentazioni già in atto, mentre non sono state più autorizzate nuove sperimentazioni di ordinamenti e di strutture in attesa del varo della riforma complessiva del ciclo di istruzione secondaria (così come risposto, con nota del 30 giugno 1997, all'interrogazione Sbarbati e Vignali n. 4-03978 del 9 ottobre 1996);

da articoli di stampa (l'Unità, il Sole-24 ore, Il Tempo e altri) si apprende che il Ministero avrebbe messo a punto un piano sperimentale in base al quale dare il

via alla riforma dei cicli nella secondaria in centocinquanta istituti, imboccando così la «scorciatoia» amministrativa ed evitando il vaglio della riforma da parte del Parlamento;

tale piano, che il Ministro precisa essere «una bozza», sembra essere finalizzato a sperimentare i poteri dell'autonomia scolastica previsti dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e a ridisegnare il primo biennio della secondaria superiore, che non sarà più uguale per tutti gli indirizzi;

quale che sia infatti l'indirizzo prescelto, gli studenti delle centocinquanta scuole avrebbero un pacchetto unico di discipline dal quale scompare la geografia come materia autonoma e vengono inserite nuove discipline come «tecnologia della informazione e della comunicazione» e altre;

il percorso sarebbe suddiviso in tre aree: della equivalenza, di indirizzo, di integrazione;

il tetto orario settimanale delle lezioni sarebbe ridotto e sarebbe prevista l'articolazione dell'insegnamento in moduli con lo sviluppo del sistema dei debiti e dei crediti formativi;

tale piano risulta all'interpellante essere all'attenzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi);

se quanto sopra esposto rispondesse al vero, si configurerebbe un'imposizione dall'alto della riforma per via sperimentale senza il dovuto esame del Parlamento, con grave lesione delle stesse prerogative parlamentari e in netta contraddizione con la stessa circolare ministeriale del 20 settembre 1996;

il Parlamento è infatti libero di decidere che la riforma dei cicli possa passare anche per un periodo di sperimentazione su una campionatura di scuole, anche per avere più precisi elementi di valutazione dal mondo della scuola, ma in questo caso non ha ancora avuto alcuna

possibilità di pronunciarsi poiché l'esame dell'atto Camera n. 3952 non è ancora iniziato —:

se le notizie riportate dalla stampa rispondano al vero;

come e con quali criteri siano state selezionate le centocinquanta scuole che dovrebbero avere il privilegio di sperimentare il nuovo sistema dei cicli;

se non ritenga di smentire al più presto le notizie riportate dalla stampa per restituire serenità al mondo della scuola, già abbastanza sconcertato dalla raffica di provvedimenti annunciati sui quali ha necessità e diritto di riflettere;

se non ritenga di chiarire al più presto al Parlamento le linee, i metodi e i mezzi con i quali intende affrontare la riforma dei cicli, atteso che non sono ancora stati emanati i regolamenti attuativi dell'autonomia sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, per cui non si comprende a quali regole dovrebbero ispirarsi le centocinquanta scuole selezionate per sperimentare la stessa e considerato che non sono neppure consentite scorciatoie amministrative, trattandosi di riforma ordinamentale.

(2-00607) « Sbarbati, Vignali, Mazzocchin, Dalla Chiesa, Brancati, De Murtas ».

(14 luglio 1997)

F) Interrogazione:

(Sezione 6 — Procedure di calcolo indice prezzi al consumo)

VOLONTÈ, MARINACCI, GRILLO MASSIMO e PANETTA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali siano le procedure di calcolo dell'indice dei prezzi al consumo che l'Istituto nazionale di statistica pubblica periodicamente;

se e quali voci di spesa contenute nel paniere siano variate e quale peso sia stato loro attribuito;

se corrisponda al vero che è stato dato maggior rilievo alle merci e servizi a bassa inflazione e a quelli sotto il controllo pubblico, mentre i beni ad «alta inflazione» avrebbero una posizione marginale;

se non ritenga incompleta la composizione del predetto paniere, che sembrerebbe trascurare alcune importanti voci di spesa delle famiglie italiane (imposte, tasse e contributi obbligatori);

se non intenda, in caso affermativo, di intervenire presso l'istituto nazionale di statistica al fine di evitare la pubblicazione di dati erronei o incompleti, le cui conseguenze avrebbero un effetto negativo sulle scelte economico-politiche del nostro Paese. (3-01383)

(14 luglio 1997)

G) Interpellanza:

(Sezione 7 – Iscrizione scolastica bambini non vaccinati)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la giunta della provincia autonoma di Trento ha finalmente formulato degli indirizzi generali per l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo dei bambini non regolarmente vaccinati;

con questa delibera si recepiscono gli indirizzi sinora espressi dal ministero della pubblica istruzione e, in particolare, il criterio dell'ammissione condizionata, in attesa di un pronunciamento positivo del Consiglio di Stato in ordine a tale problema;

al di là degli aspetti formali, si intende così osservare il principio secondo il

quale il diritto all'istruzione, sancito dalla Costituzione, debba essere comunque tutelato;

la questione della cosiddetta libertà di vaccinazione è certamente controversa, e sul tema non solo non vi è accordo politico ma neppure convergenza di opinioni in ambito medico e scientifico e, tuttavia, è stata in ogni caso riconosciuta la possibilità di effetti collaterali dannosi alla salute;

dati epidemiologici disponibili presso l'Organizzazione mondiale della sanità (riferiti al 1994) segnalano come difterite e poliomelite non siano praticamente più presenti nel nostro Paese, e come il tetano e l'epatite B abbiano una incidenza estremamente limitata (rispettivamente 0,18 casi e 4,83 casi ogni centomila abitanti);

nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, che presentano dati analoghi a quelli italiani, le relative vaccinazioni non sono obbligatorie;

il divieto di frequenza nelle istituzioni scolastiche per i bambini non vaccinati non ha nulla a che vedere con il problema di un possibile contagio degli altri bambini e non ha, dunque, alcun effetto preventivo, ma rappresenta semplicemente una sanzione tesa a disincentivare la non vaccinazione al punto che, per questa ragione, alcune interpretazioni paventano l'incostituzionalità di questo tipo di provvedimento —:

se corrisponda al vero che da parte del Ministro interrogato sia stato acquisito un pronunciamento negativo del Consiglio di Stato in ordine alla delibera della giunta provinciale di Trento, e che sia intenzione del ministero stesso formulare nuovi indirizzi tesi ad escludere dalle scuole i minori che non abbiano adempiuto agli obblighi di vaccinazione;

in caso contrario, se non ritenga urgente, d'intesa con il Ministro della sanità, promuovere la revisione delle norme in materia, in primo luogo riconoscendo legittimità alle preoccupazioni ed alle obiezioni avanzate in nome del diritto a scegliere se vaccinare o meno i propri figli,

giacché il parere del Consiglio di Stato non potrebbe non fondarsi su norme che gli indirizzi sinora impartiti dal ministero della pubblica istruzione (ma anche dal ministero della sanità con decreto-legge 7 gennaio 1994 n. 8 poi reiterato con decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273) hanno già ritenuto inadeguate;

se, a tale scopo, sempre d'intesa con il Ministro della sanità, non ritenga di assumere opportune iniziative che permettano, nell'immediato, l'accesso a scuole ed asili dei bambini non vaccinati e, in prospettiva, un esame parlamentare della questione al fine di riformare le norme in materia.

(2-00673)

«Boato».

(24 settembre 1997)

H) Interpellanza:

(Sezione 8 - Razionalizzazione rete scolastica 1997-1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con decreto prot. n. 11977/C20-B14 il provveditore agli studi di Padova, nell'ambito dei provvedimenti per la razionalizzazione della rete scolastica nell'anno 1997/1998, ha disposto la aggregazione dell'istituto tecnico industriale statale Cardano al liceo scientifico Einstein di Piove di Sacco, con decorrenza dal 1° settembre 1997;

il provvedimento è stato motivato dalla circostanza che, operando le due scuole coinvolte rispettivamente con 18 e con 19 classi, entrambe risultano sottodimensionate rispetto al numero minimo di 25 classi necessario per conservare l'autonomia, né si prevede un significativo aumento della popolazione scolastica dei due istituti nei prossimi anni; viene inoltre menzionata la contiguità delle sedi degli

istituti stessi, che agevolerebbe la direzione comune degli stessi e l'uso in comune di alcuni laboratori;

il decreto in sostanza unifica soltanto gli organi di presidenza, segreteria e del consiglio di istituto che peraltro deve rimanere rappresentativo di entrambe le componenti scolastiche; vengono invece conservate le autonome denominazioni, le rispettive funzionalità didattiche, nonché l'articolazione interna del collegio dei docenti e gli organici dei docenti stessi;

a fronte di una aggregazione meramente amministrativa, sembra pertanto riconosciuta l'esigenza di salvaguardare per l'istituto Cardano tutti gli aspetti che qualificano e caratterizzano una scuola ed il suo indirizzo in quanto tali e nella loro identità specifica;

il comitato genitori dell'istituto Cardano, contrario all'aggregazione, impugnando il decreto del provveditore dinanzi al Tar per il Veneto con ricorso n. 2598/97, ha chiesto la sospensione del citato decreto del provveditore;

la sospensione è stata negata dal Tar con ordinanza n. 1328/97 per asserita irrilevanza del danno lamentato se considerato nel complesso degli interessi coinvolti; senza specifica motivazione, è stata ritenuta la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

in pendenza del ricorso amministrativo contro il decreto di aggregazione, il provveditore procedeva ai passi definitivi necessari per la completa aggregazione, riconoscendo a decorrere dal presente anno scolastico al liceo scientifico Einstein la personalità giuridica precedentemente posseduta dall'istituto Cardano; e ciò nonostante le istruzioni ministeriali date ai provveditorati con prot. 2089 specificavano che l'autonomia derivante dalla «nuova» personalità giuridica è subordinata all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, regolamento addirittura ancora in corso di emanazione;

anche i docenti ed il personale dell'istituto Cardano rilevano altri problemi ed avanzano altre perplessità concernenti la contestata aggregazione tra le scuole; tra le tante questioni, si può evidenziare quella della nomina del responsabile amministrativo, rispetto al quale con il decreto di aggregazione il provveditore disponeva che il responsabile dell'istituto Cardano avrebbe proseguito nelle proprie funzioni rispetto all'intera nuova istituzione, per cui il responsabile del liceo Einstein è stato trasferito ad altro incarico, mentre successivamente e con nuovo decreto il provveditore ha mutato avviso e ripristinato il posto di segretario economo presso il liceo Einstein; dato che intanto il responsabile dell'istituto Cardano era stato riconvocato per altra assegnazione di sede, si è determinata la vacanza del posto di segretario economo per entrambi gli istituti aggregati, con evidenti pregiudizi per l'intero settore amministrativo, contabile ed organizzativo e vanificazione dei risparmi che si intendevano conseguire con l'aggregazione;

in sintesi, da quanto esposto da genitori, docenti e personale, sembra che l'aggregazione non solo è stata attuata tra scuole tra loro eterogenee, per natura, destinazione, organizzazione e vocazione profondamente distanti, ma anche con modalità quanto meno affrettate e superficiali, senza tenere conto della pendenza di ricorso amministrativo, della mancanza di taluni presupposti normativi, come il citato regolamento previsto dalla legge n. 549 del 1995, e delle conseguenze della mancanza di un responsabile amministrativo su tutti i piani —:

quale sia il suo orientamento rispetto alle modalità di attuazione delle aggregazioni, perché le stesse possano garantire i vantaggi che con esse si intendono conseguire nell'ambito di una razionalizzazione realmente efficace;

se non ritenga che tale efficacia degli interventi di razionalizzazione non vada commisurata esclusivamente a dati numerici come l'ammontare delle classi, o geografici, come la contiguità delle sedi, ma

debba tenere conto anche di fattori ulteriori, quali l'omogeneità degli istituti e delle rispettive vocazioni, l'organizzazione e formazione del corpo docenti, le esigenze degli alunni e genitori, l'assetto gestionale e le relative risorse umane, con le rispettive esperienze acquisite nelle sedi coinvolte, eccetera;

se, alla luce di tanti fattori rilevanti, i decreti di razionalizzazione, di cui quello riferito alla questione in oggetto è un esempio, non necessitano di ponderazioni più approfondite e motivazioni più articolate, per rendere efficaci gli interventi che dispongono, rispettando, peraltro, assetti esistenti e tempi fisiologici;

se, nella questione che è stata esposta, le difficoltà gestionali non rischiano di compromettere, superandoli, i vantaggi che dovrebbero derivare dall'aggregazione dei due istituti scolastici.

(2-00705)

«Saonara».

(7 ottobre 1997)

I) Interrogazione:

(Sezione 9 — Irregolarità negli esami di maturità 1997)

COLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in occasione dei recenti esami di maturità, sono stati assegnati, tra gli altri, due temi, uno di attualità avente ad oggetto la valutazione di uno scritto di Norberto Bobbio del 1954, l'altro, storico, concernente un pensiero di G. Barraclough tratto dal libro "Guida alla storia contemporanea" del 1971;

per quanto riguarda il primo tema, nella traccia, dopo aver riportato, e risulta all'interrogante in modo impreciso, il pensiero dello scrittore, si pongono due quesiti, il primo dei quali recita testualmente: «Per quali ragioni il rapporto tra cultura e politica è conflittuale?»; ed ancora: «Quali

situazioni storiche, recenti o remote, consentono di verificare la natura dei rapporti fra cultura e politica?»;

nel secondo tema, nel riportare il testuale pensiero di Barraclough sulla seconda rivoluzione industriale, veniva dettata la seguente frase: «Era volta, con riferimento alla rivoluzione, non tanto a migliorare ed accrescere i prodotti esistenti, quanto ad introdurne di nuovi. Inoltre, più rapidi erano i suoi effetti, più prodigiosi i risultati che determinarono una trasformazione rivoluzionaria del carbone e del ferro...»;

con riferimento alla prima traccia, non può non rilevarsi un'inammissibile forzatura, consistente nel dare per scontata la conflittualità del rapporto fra cultura e politica, con ciò, influenzando in modo deviante i candidati, essendo l'affermazione non un dato obiettivo, ma una mera valutazione soggettiva, tendente a porre in cattiva luce i politici ed a esaltare gli uomini di cultura quali unici depositari di valori etici;

in relazione alla seconda traccia, va rilevato che è stato omesso un intero periodo che stravolge il pensiero di Barraclough. Ed infatti, la frase effettivamente scritta dall'autore, è la seguente: «Inoltre, più rapidi erano i suoi effetti, più prodigiosi i risultati che determinarono una trasformazione rivoluzionaria nella vita e nelle prospettive dell'uomo»; quindi: trasformazione rivoluzionaria nella vita e nelle prospettive dell'uomo e non trasformazione rivoluzionaria del carbone e del ferro;

non sfuggirà l'estrema gravità di quanto accaduto, sia in riferimento alla prospettazione di una valutazione soggettiva rappresentata come un dato acquisito, ciò in chiaro contrasto con il dovere di obiettività connesso alla funzione, sia in relazione al clamoroso ed ingiustificabile errore nella redazione della seconda traccia —:

se non ritengano di intervenire con la massima urgenza, assumendo le più op-

portune iniziative o adottando i più efficaci provvedimenti, tendenti, dopo aver individuato persone e responsabilità, a rimuovere lo stato di estrema precarietà e superficialità che caratterizza settori così importanti del ministero della pubblica istruzione;

se, con la stessa urgenza, non ritengano di dover dare direttive finalizzate a non danneggiare ulteriormente i candidati che non avessero, logicamente, svolto razionalmente uno dei due temi succitati. (3-01372)

(10 luglio 1997)

L) Interrogazione:

(Sezione 10 — Riconoscimento dell'accompagnamento)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal giugno 1997 è in corso una grande battaglia sociale che vede protagonista e finora «vittima» il giovane Jonathan, studente di 13 anni presso l'Istituto «Carlo Cattaneo» di Via A. Pisano a Roma;

l'interrogante è in possesso di tutta la corrispondenza a firma del padre del giovane, inviata al comune di Roma, alla 12° Circoscrizione al provveditore agli studi, all'Azienda Usl Rm/c, alla provincia di Roma, al ministero della pubblica istruzione, diretta ad ottenere il risarcimento dell'accompagnamento;

nonostante il rilievo dato dalla stampa, il comune di Roma continua a non assumersi le responsabilità di sua competenza, «scaricandole» su altri enti ed istituzioni;

solo l'associazione per la tutela del minore sta portando avanti il riconoscimento dell'accompagnamento secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate—:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali interventi urgenti, ognuno per le proprie competenze, intendano attuare per

porre fine alla situazione di grave disagio nella quale versa il giovane Jonathan e per dare applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, legge dello Stato rimasta finora solo lettera morta. (3-01516)

(30 settembre 1997)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA, FATTO A SAN MARINO L'11 GIUGNO 1990, CON SCAMBIO DI LETTERE INTERPRETATIVO, EFFETTUATO A SAN MARINO IL 7 MAGGIO 1997 (4304)

(A.C. 4304 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto

a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1780 — DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPAR-
TENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE —
LEGGE COMUNITARIA 1995-1997 (APPROVATO DAL SE-
NATO) (3838)*

(A.C. n. 3838 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni

dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Trascorsi ventiquattro mesi di piena applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, in presenza di difficoltà applicative rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore, il Governo è delegato ad emanare, nel corso dei dodici mesi successivi, disposizioni integrative e correttive della normativa stessa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonché ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, relativa alla decisione della Commissione 97/182/CE.

ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia

sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimenta-

zione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/14/CE: direttiva della Commissione, del 21 marzo 1997, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

ALLEGATO B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B (articolo 1, comma 3)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal

deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dell'UNICE, dal CEEP e dal CES.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/14/CE: direttiva della Commissione, del 21 marzo 1997, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'allegato A, richiamato nel comma 1, aggiungere le direttive 93/118/CEE e 93/119/CEE.

1. 7.

La Commissione.

All'allegato A, richiamato nel comma 1 aggiungere la direttiva 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Conseguentemente all'allegato C, richiamato dall'articolo 5, sopprimere la direttiva 95/53/CE.

1. 25

Governo.

All'allegato A, richiamato nel comma 1 aggiungere la direttiva 97/12/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

1. 10.

Governo.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3 sopprimere la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 46.

1. 33.

Innocenti, Cordoni.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 95/9/CE.

1. 17.

Lucchese.

All'allegato B, richiamato rispettivamente nel comma 3 aggiungere la direttiva 95/53/CE.

Conseguentemente all'allegato C richiamato dall'articolo 5 sopprimere la citata direttiva.

1. 141.

Lucchese.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/4/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 32.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3 aggiungere la direttiva 96/5/CE.

Conseguentemente all'allegato C, richiamato dall'articolo 5 sopprimere la citata direttiva.

1. 131.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/6/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 31.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/8/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 30.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/14/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 28.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3 sopprimere la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

1. 34.

Innocenti, Cordoni.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/51/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 29.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/65/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 27.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3, aggiungere la direttiva 96/72/CE.

Conseguentemente all'allegato D sopprimere la citata direttiva.

1. 26.

Lucchese.

Agli allegati A e B, richiamati rispettivamente nei commi 1 e 3 sopprimere la direttiva 97/14/CEE della Commissione, del 21 marzo 1997, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità.

1. 13.

Governo.

Al comma 2, sostituire la parola delegato con la parola competente.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola delegato con la parola competente.

1. 9.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I decreti legislativi recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e nel rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 1.

Fei.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

1. 2.

Fei.

All'allegato B, richiamato nel comma 3 aggiungere le direttive 93/118/CEE e 93/119/CEE.

1. 8.

La Commissione.

All'allegato B, richiamato nel comma 3, aggiungere la direttiva 96/22/CE.

1. 22.

Lucchese.

All'allegato B, richiamato nel comma 3, aggiungere la direttiva 96/23/CE.

1. 16.

Lucchese.

All'allegato B, richiamato nel comma 3, aggiungere la direttiva 96/24/CE.

1. 21.

Lucchese.

All'allegato B, richiamato al comma 3, aggiungere la direttiva 96/25/CE.

1. 20.

Lucchese.

Al comma 4, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dei commi 1 e 9, nonché dell'articolo 15.

1. 12.

Governo.

Al comma 4, dopo le parole: del comma 1, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 15.

1. 40

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, dispo-

sizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva n. 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1. 3 (e 1. 5).

Prestigiacomo, Stradella, Radice, Bergamo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di recepimento della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146.

1. 6.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini

Al comma 9, all'alea, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

1. 14.

Governo.

Al comma 9 lettera c), sostituire le parole: relativa alla decisione con le seguenti: tenendo conto della decisione.

1. 11.

La Commissione.

(A.C. n. 3838 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed

in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 1.

Fei, Bergamo.

(A.C. n. 3838 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate

ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è stata trasposta ».

(A.C. n. 3838 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

ALLEGATO E NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENTATOALLEGATO E
(articolo 4)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo trasmette al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi in oggetto di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni competenti per materia, di cui terrà conto.

4. 1.

Fei.

Al comma 1, allegato E ,aggiungere le seguenti parole: 3. 12 ottobre 1996 - Causa 257/94 - Mancato recepimento della direttiva 91/685/CEE.

4. 3.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, an-

che se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C

(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

All'allegato C, richiamato dall'articolo 5, comma 1, aggiungere le seguenti direttive:

96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo;

97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

97/22/CE del Consiglio, nel 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

5. 2.

Governo.

All'allegato C, richiamato dall'articolo 5, comma 1, aggiungere la seguente direttiva: 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

Conseguentemente sopprimere tale direttiva dall'allegato D, richiamato dall'articolo 6.

5. 3.

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

5. 1.

Guarino.

(A.C. n. 3838 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse.

2. Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al comma 1 sono comunicati, prima della loro adozione, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO D NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO D
(articolo 6)

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti

applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale cariatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante

il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le

dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pe-

ricolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/

CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

All'allegato D, richiamato dal comma 1, sopprimere le seguenti direttive:

94/54/CEE, direttiva della commissione del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del consiglio;

95/68/CE, direttiva del consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

96/14/CE direttiva della commissione del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente alle misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

96/15/CE direttiva della commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella comunità;

96/21/CE direttiva del consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE;

96/41/CE, diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici;

96/54/CE, direttiva della commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

96/72/CE, direttiva del consiglio del 18 novembre 1996, che modificala direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi;

96/77/CE, direttiva della commissione del 2 dicembre 1996 che stabilisce i re-

quisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

96/79/CE, direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

97/1/CE, direttiva della commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici.

6. 4. (Nuova formulazione)

Governo.

All'allegato D, richiamato dal comma 1, aggiungere le seguenti direttive:

96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico;

97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici;

97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli;

97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida;

97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione del dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile;

97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio;

97/39/CE: direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE

del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore;

97/45/CE direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI, e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio;

97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

6. 3. (Nuova formulazione)

Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole, che esprimono il loro parere entro il termine di quaranta giorni.

6. 1.

Fei.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette al Parlamento le informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

6. 2.

Fei.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al comma 1 sono comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche, comunitarie, trenta giorni prima della loro adozione, alle Camere ed alla

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 1 e 6. 2. *(Nuova formulazione).*

Fei.

(A.C. n. 3838 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi gli oneri e prestazioni derivanti da controlli resi nell'interesse della salute pubblica nella produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, salvo quelli espressamente derivanti dalla disciplina comunitaria.

7. 1.

Prestigiacomò.

(A.C. n. 3838 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

(A.C. n. 3838 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che

prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

(A.C. n. 3838 — sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo

10. 1.

Prestigiacomò.

(A.C. n. 3838 — sezione 11)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: albi di fornitori *aggiungere le seguenti*: , ove richiesta.

11. 1.

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: appalti e forniture *con le seguenti*: appalti di forniture.

11. 2.

La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: la disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio *con le seguenti*: le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio.

Conseguentemente, sostituire le parole: alla predetta disposizioni *con le seguenti*: alle predette disposizioni.

11. 3.

La Commissione

(A.C. n. 3838 — sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

(Marcatura CE).

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: « sull'apparecchio » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando non possibile ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART.12-bis (Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati dai membri del Parlamento europeo). — 1. I contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni e vitalizi, secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, rientrano tra quelli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È abrogato il comma 22 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

12. 01.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustini,
Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 — sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86,
alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette

tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria ».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario ».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie ».

6. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione ».

7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

« b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 ».

8. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea ».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

« 2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari

esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali ».

10. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali ».

11. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, anche a carattere conoscitivo o di indirizzo, e tutte le modificazioni degli stessi, sono comunicati contestualmente alla loro ricezione alle Commissioni parlamentari competenti » e sono aggiunte, in fine, le parole: « indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti »;

b) al comma 2, le parole: « Le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine ».

12. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: gli atti emanati dagli organi del-

l'Unione europea e delle Comunità europee con le seguenti: gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

13. 7.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

1. Il Governo, in relazione agli atti normativi, predisposti nell'esercizio delle proprie competenze in seno agli organi dell'Unione europea, si attiene alle indicazioni ed agli indirizzi formulati dal Parlamento, rispettando le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Precedentemente alle convocazioni del Consiglio Europeo o del Consiglio dei Ministri, il Governo, riservando alle Camere un tempo utile perché possano pronunciarsi ai sensi del precedente comma, espone al Parlamento il contenuto degli argomenti posti in discussione avuto riguardo:

a) agli obiettivi che si intendono perseguire in relazione all'oggetto;

b) alle varie posizioni che si presume adotteranno i singoli Stati membri;

c) alle azioni che dovrebbero intraprendere gli organi comunitari e lo Stato italiano in relazione agli indirizzi politico-programmatici e normativi formulati dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, dopo aver illustrato la propria posizione in seno agli organi comunitari riguardante ogni singola materia, significandone le motivazioni, chiede al Parlamento un pronunciamento in merito.

3. Il Governo, nel caso di proposizione di atto normativo o conoscitivo, o di eventuale modifica dello stesso, ne trasmette il testo al Parlamento entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello stesso da parte dei competenti organi comunitari. Il Governo, inoltre, illustra al Parlamento contenuti, finalità ed incidenza sull'ordinamento nazionale, indicando le presumibili posizioni che adotteranno gli

Stati membri in merito. Il Governo, altresì, espone la propria posizione in merito all'atto da assumere in ambito europeo, dandone comprovato motivo e richiede al Parlamento di formulare indirizzi politico-programmatici in merito.

4. Una volta conosciute le determinazioni degli organi comunitari di cui ai commi 2 e 3, il Governo riferisce immediatamente alle Camere in merito, trasmettendo entro il termine perentorio di venti giorni al Parlamento, alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome, gli atti risultanti dalle determinazioni predette, relazionando formalmente sulla conformità delle norme vigenti nell'ordinamento nazionale alle prescrizioni degli atti risultanti dalle determinazioni degli organi comunitari.

5. Il Governo riferisce immediatamente al Parlamento in merito al proprio programma di attività presentato alla Presidenza dell'Unione Europea, indicandone i propri orientamenti, le motivazioni di essi e la sintonia con il programma di Governo; richiede inoltre al Parlamento di esprimersi in merito. Successivamente il Governo riferisce alle Camere sull'attuazione del programma suddetto.

13. 1.

Bergamo.

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: al diritto comunitario aggiungere le seguenti: e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione.

13. 6.

La Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, aggiungere il seguente: «2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata; il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono co-

municati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

13. 4.

Governo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Resta fermo l'ulteriore posto di esperto regionale per le questioni agricole, già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 491 del 1993, cui è assegnato, con la procedura di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, un funzionario regionale designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

13. 3.

Pecoraro Scanio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, un ulteriore posto in organico nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

13. 3 (*Nuova formulazione*).

« Pecoraro Scanio, Manziane ».

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. 2.

Bergamo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. L'articolo 9 della legge 11 aprile 1987, n. 183, è sostituito dal seguente:

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

13. 8.

La Commissione.

(A.C. n. 3838 — sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 14.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: « , possibilmente » a: « competente » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: « italiano o per quello ».

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 14.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) La tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituita dalla seguente:

Circoscrizione 1 - Italia Nord-Occidentale (Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle D'Aosta) — capoluogo: Milano;

Circoscrizione 2 - Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna) — capoluogo: Venezia;

Circoscrizione 3 - Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) — capoluogo: Roma;

Circoscrizione 4 - Italia Meridionale 1 (Abruzzo, Molise, Campania) — capoluogo: Napoli;

Circoscrizione 5 - Italia Meridionale 2 (Puglia, Basilicata, Calabria) — capoluogo: Bari;

Circoscrizione 6 - Italia Insulare — capoluogo: Palermo.

14. 1.

Bergamo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
14.01 DEL GOVERNO.

Al secondo comma, terzo capoverso, dopo le parole: sono disposti, aggiungere le seguenti: in coerenza con la normativa comunitaria.

0. 14. 01. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) — 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente: 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

ART. 3 — *Valori limite.* — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica

delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 agosto 1991, n. 277, è abrogato.

3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 01

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

ART. 15.

(Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è

prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonché all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acque copra, in tutto o in parte, il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: misure volte aggiungere le seguenti: alla tutela quantitativa della risorsa e.

15. 1.

Governo.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: obiettivi aggiungere le seguenti: , la definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi.

15. 2.

Governo.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c).

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a 5 anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni.

15. 3.

Governo.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi.

15. 4.

Governo.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da resta comunque fino alla fine della lettera.

15. 5.

Governo.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

15. 6. (Nuova formulazione)

Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Si applica il disposto dell'articolo 1 comma 4, ma le modalità per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive rimangono quelle stabilite dall'articolo 10.

15. 7.

Governo

(A.C. n. 3838 — sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli

adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, con la partecipazione, oltre al Ministero dell'ambiente, anche dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonchè per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico dei gestori degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello

stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***16. 1.**

Niedda.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***16. 4.**

Bergamo, Tarditi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***16. 7**

Teresio Delfino.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***16. 10.**

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Attribuire all'ARPA, ovvero ad organismi regionali nelle more dell'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da

svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

****16. 2.**

Niedda.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) attribuire all'ARPA, ovvero ed organismi regionali nelle more dell'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

****16. 5.**

Bergamo, Tarditi.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Attribuire all'ARPA, ovvero ad organismi regionali nelle more dall'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

****16. 8.**

Teresio Delfino.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Attribuire alle regioni, nelle more dell'entrata in funzione della stessa, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza, da svolgersi congiuntamente con il competente organo territoriale dei Vigili del fuoco, secondo le normative emanate dalle singole regioni.

16. 12.

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

***16. 3.**

Niedda.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

***16. 6.**

Bergamo, Tarditi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

***16. 9.**

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per la sicurezza inserire le seguenti: , ivi compresa quella antincendio,

***16. 11.**

Muzio, Malentacchi, Galdelli.

(A.C. n. 3838 — sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

(A.C. n. 3838 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

(A.C. n. 3838 — sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi».

(A.C. n. 3838 — sezione 20)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine « straniero » è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 751. — (*Nazionalità dei proprietari di aeromobili*). — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma,

pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana ».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 752. — (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). — Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati ».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ».

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione ».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « la costruzione », sono inserite le seguenti:

« in Italia o all'estero »; dopo le parole: « di un aeromobile », sono inserite le seguenti: « da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 ».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione ».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: « sia straniero. Detto personale » sono sostituite dalle seguenti: « non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale ».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »; al numero 2, le parole: « in uno dei comuni della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Unione europea ».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea ».

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20

Al comma 3, capoverso articolo 751, lettera c) sostituire le parole da: il cui capitale fino a: due terzi degli amministratori con le seguenti: il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori.

20. 1.

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il

solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni

di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione

21. 1.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli, Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 — sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autopro-

duzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c)*;

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)*;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. »

22. 3

Boghetta, Malentacchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla fino alla fine della lettera con *le seguenti:* anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto. A tale scopo le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.

22. 4

Boghetta, Malentacchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla fino alla fine della lettera con *le seguenti:* ; a tale scopo le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo; e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.

22. 1.

Cento, Galletti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:

Anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.

22. 2

Boghetta, Malentacchi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabi-

lità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 2; 4, comma 7 e 4 comma 9; 5, comma 1 e 5 comma 5; 11, comma 3, 11 comma 8; 15; 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, comma 1, 8 comma 5 e 8 comma 6; 9, comma 1; 9 comma 2; 9 comma 4 e 9 comma 5; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 9, comma 5; 10, comma 1; 10, comma 2; 10, comma 5, 10 comma 6; e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

22. 01

Governo.

(A.C. n. 3838 – sezione 23)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Disposizioni sulla Farmacopea europea).

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto

del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

(A.C. n. 3838 — sezione 24)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II »;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce « Cadmio », con il seguente valore: « non più di 1 mg/Kg ».

(A.C. n. 3838 — sezione 25)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 25.

(Sperimentazione clinica di medicinali).

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 91/507/CEE

della Commissione che prevedono, fra l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare le singole fasi di sperimentazione;

b) stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;

c) prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;

d) disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;

e) prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Per l'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Etichettatura dei prodotti cosmetici).

« Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attua-

zione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE », dopo la parola « aroma » sono inserite le seguenti: « specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale ».

***25. 01.**

Aloi, Fino, Poli Bortone, Valensise.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Etichettatura dei prodotti cosmetici).

Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE », dopo la parola « aroma » sono inserite le seguenti: « specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale ».

***25. 02.**

Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II b del Reg. (CEE) 2092/91 in vigore fino al 5 agosto 1997 e che alla data di pubblicazione della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1968; la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale ad eccezione dei preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di *virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) *preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara L.* e *Picrasma excelsa L.* Si prevede l'estrazione in acqua e alcool o l'aggiunta di sapone e/o di olii vegetali;

b) *propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione da parte delle api di sostanze ceroidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, od idroalcolica od oleosa, in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento;

c) *terra diatomacea* o farina fossile o Tripoli: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee fossilizzate;

d) *polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 30 per cento di principio attivo;

f) *bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglie;

h) *preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *olii vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione mecca-

nica tal quale di: arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, *neem* (*Azadirachta indica A: Juss*), olivo, palma di cocco, ravizzone, sassofrasso, senape, sesamo, soia. Il loro uso potrà avvenire in associazione della lecitina di soia come emulsificante.

3. Vengono, altresì, autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Regolamento CE 1488/97:

a) *gelatina*: si intende convenzionalmente per gelatina, per uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee, ed altri; il prodotto commerciale dovrà specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente;

b) *sabbia di quarzo*: il prodotto commerciale è ricompreso nella polvere di pietra;

c) *lecitina*: il prodotto commerciale per uso insetticida deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95 per cento ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15 per cento.

4. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, saranno dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette « preparazioni biodinamiche », con decorrenza dal luglio 1991.

5. I preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio, nonché tutti quei prodotti registrabili come prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II B e i prodotti eventualmente elencati nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto

comma della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle Regioni o delle province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CEE n. 2092/91.

6. In sede di prima applicazione del comma precedente, i preparati da *Ryania speciosa* e da *neem* (*Azadirachta indica A. Juss*) nonché l'olio di *neem* medesimo, quale olio vegetale previsto nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere utilizzati a partire dal 20 aprile 1997 per centoventi giorni ».

25. 03.

Pecoraro Scanio

(A.C. n. 3838 – sezione 26)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 26.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al

comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

(A.C. n. 3838 — sezione 27)**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 27**

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia:
criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati *standard* di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci

pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis Protezione degli animali durante il trasporto: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 95/29/CEE del consiglio, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire nell'attività di controllo un ruolo ufficiale alle associazioni per la protezione degli animali riconosciute con decreto del Ministro della sanità;

b) prevede l'applicazione dell'articolo 727 del codice penale alla fattispecie di reato.

27. 01.

Procacci, Scoca.

(A.C. n. 3838 — sezione 28)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 28.**

(Emissione di segnali televisivi).

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante

prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

28. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Disposizioni nel settore delle comunicazioni radiomobili*). — 1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione Europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di parte-

cipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1- gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, è soppresso.

28. 01

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 29)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 29.

(Ascensori).

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascen-

sori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

(A.C. n. 3838 — sezione 30)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Imprese finanziarie: criteri di delega).

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi

finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la

stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

(A.C. n. 3838 – sezione 31)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 31.

*(Trasferimenti valutari all'estero
dei compensi di mediazione).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

(A.C. n. 3838 – sezione 32)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

*(Sistemi di indennizzo degli investitori:
criteri di delega).*

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al

decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

(A.C. n. 3838 — sezione 33)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 33.

(Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servi-

zio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) promuovere, nell'ambito della distribuzione, la sperimentazione di modalità di concorrenza comparativa, evitando, altresì, la molteplicità di concessioni nello stesso comune e favorendo l'aggregazione unitaria di più soggetti operanti nello stesso territorio;

d) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche secondo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Al comma 1 dopo le parole: energia elettrica aggiungere le seguenti: e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale

33. 2

Sergio Fumagalli, Crema.

Al comma 1 sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione;

d) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂.

33. 1.

Possa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Almeno sessanta giorni prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al primo comma del presente articolo, il Governo sottoporrà al Parlamento un disegno di legge riguardante la definizione dei compiti e del ruolo dell'ENEL SpA all'interno del nuovo assetto del mercato elettrico nazionale. Tale definizione assicurerà che l'apertura pluralistica del sistema elettrico perseguita in attuazione della direttiva CEE

96/92, si accompagni ad una presenza sicuramente maggioritaria dell'ENEL SpA nella generazione di energia, ad una sua presenza largamente maggioritaria nella distribuzione e ad una partecipazione dell'ENEL SpA alla trasmissione e al dispacciamento dell'energia con soluzioni che garantiscano la neutralità di gestione. Ciò anche al fine di poter continuare ad avere in Italia una società elettrica di adeguate dimensioni, in grado di competere con i colossi di oltralpe, di garantire una adeguata diversificazione delle fonti di energia primaria, di fruire tempestivamente dei vantaggi legati agli avanzamenti tecnologici del settore e di realizzare appieno le molteplici economie di scala caratteristiche dei processi di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

33. 11.

Possa.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da e l'istituzione fino alla fine della lettera con le seguenti:

a) secondo criteri che non comportino differenziazioni territoriali dell'onere tariffario sopportato dalle varie categorie d'utenza per forniture caratterizzate da modalità di prelievo similari;

33. 3

Sergio Fumagalli, Crema.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'istituzione dell'acquirente unico al quale dovranno essere assegnate anche le funzioni di dispacciatore e di gestore della rete di trasmissione, al fine di assicurare la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica

33. 12.

Sergio Fumagalli, Crema.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente

a-bis) l'istituzione dell'acquirente unico, al fine di assicurare la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica

33. 4.

Sergio Fumagalli, Crema.

Alla lettera b) sostituire le parole da la neutralità di tale servizio fino alla fine della lettera con le seguenti mediante concessione a tempo determinato regolata da una convenzione che preveda, tra l'altro:

1) la separazione societaria delle attività relative a questi servizi rispetto a qualsiasi altra attività;

2) l'obbligo per il concessionario di assicurare la neutralità del servizio e l'accesso paritario a tutti gli operatori;

3) l'apertura del capitale sociale della società concessionaria alla partecipazione

minoritaria di tutti gli operatori dipendenti dal servizio al fine di garantire la neutralità del servizio svolto;

4) la potestà ispettiva di controllo e sanzionatoria del Ministero dell'industria nonché dell'Autorità per l'energia per le rispettive competenze;

33. 5.

Sergio Fumagalli, Crema.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b- bis). attribuire al Ministro dell'industria, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso. A tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale.

33. 6.

Sergio Fumagalli, Crema.

Alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: evitando, altresì, la molteplicità di concessioni nello stesso comune e

33. 7.

Sergio Fumagalli, Crema.

Alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle regole di mercato.

33. 8.

Sergio Fumagalli, Crema.

Aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis). Ridefinire compiti e ruolo dell'Enel coerentemente con gli assetti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto,

del mercato integrato europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo i seguenti principi :

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operanti nell'Enel;

2) mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto dall'Enel, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione delle attività;

33. 10

Sergio Fumagalli, Crema.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis). definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

33. 9

Sergio Fumagalli, Crema.

Aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei;

33. 13

Sergio Fumagalli, Crema.

(A.C. n. 3838 — sezione 34)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

*(Modifiche del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194).*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 194, le parole: « nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione » sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici ».

(A.C. n. 3838 — sezione 35)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

(A.C. n. 3838 — sezione 36)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 36.

(Modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'attuazione della direttiva 95/53/CEE del consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici dell'Unione europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo. »

36. 2 (Nuova formulazione)

Governo.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: delle risorse agricole alimentari e forestali con le seguenti: per le politiche agricole.

36. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 2200/96 e n. 2201/96 il

Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione ed è responsabile dell'attività di controllo.

2. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico per l'attuazione dei regolamenti di cui al comma 1.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Il Comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dal Regolamento CE n. 412 del 1997 che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle associazioni produttori, si stabilisce che:

a) l'organizzazione dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato vengono individuati in 100 produttori e 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato viene definito in 12,5 e 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo dei produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile si indica in 100 soci ed in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di fatturato si indica in 50 soci e 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo dei soci ed il volume minimo di fatturato si indica in 5 soci e 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione dei produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso la prima non commercializzi quella specifica produzione.

5. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari ad 1 milione di ECU, nonché la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una contiguità territoriale e organizzativa.

6. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del Regolamento CE n. 2200 del 1996.

7. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 2200 del 1996 devono avere personalità giuridica idonea a commercializzare.

36. 01.

Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, il ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuarsi da parte delle regioni e province autonome sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e del regolamento (CE) n. 412/97 che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si stabilisce che:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato vengono individuati rispettivamente in 100 produttori e 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato viene definito in 12,5 e 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo dei produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile si indica in 100 soci ed in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di fatturato si indica in 50 soci e 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo dei soci ed il volume minimo di fatturato si indica in 5 soci e 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione dei produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei pro-

duttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari ad 1 milione di ECU, nonché la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

5. I produttori ortofrutticoli, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività di vendita.

6. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni produttive sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:

a) Sardegna - 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 4 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) Valle d'Aosta - 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

7. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 4 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori aventi personalità giuridica di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11,

paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni di produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

8. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

36. 02.

Governo.

(A.C. n. 3838 - sezione 37)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per

l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino,

purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

37. 3.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da ovvero sino a lingua ufficiale con le seguenti: oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali;

37. 7.

Manzione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

37. 1.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità.

37. 6.

Manzione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: ;prevedere il divieto di versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del recesso;

37. 4.

Manzione.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: la nullità con le seguenti: i casi di nullità

37. 2.

La Commissione.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie bancarie o assicurative a favore degli acquirenti;

37. 5.

Manzione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis (Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri della Unione Europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;

b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri della Unione Europea;

c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un

elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

37. 01.

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 38)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

(Tutela giuridica delle banche di dati).

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

(A.C. n. 3838 — sezione 39)ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

*(Disciplina della utilizzazione
e della commercializzazione delle acque
minerali naturali).*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

(A.C. n. 3838 — sezione 40)ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(Prodotti tessili).

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

(A.C. n. 3838 — sezione 41)ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 41.

*(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni
di carattere costruttivo concernenti le mac-*

*chine, i componenti di sicurezza ed altri
prodotti industriali).*

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano « norme » ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme

armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

(A.C. n. 3838 — sezione 42)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 42.

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole: « fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole:

« fino al 7 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 7 giugno 1997 ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis:

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle condizioni di concorrenza in tutte le articolazioni del mercato nazionale e la protezione dei consumatori, in conformità ai precetti discendenti dal combinato disposto degli articoli 3A, 3, lettera (g), 129A e 5 del trattato CE, alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

1. Sono incompatibili con le condizioni di concorrenza, e vietate, le vendite sottocosto da parte degli esercizi commerciali in posizione di preminenza sul mercato ad essi pertinente.

2. Ai fini del comma precedente:

a)per «vendite sottocosto» si intendono le cessioni di beni effettuate al pubblico ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione, comprensivi delle imposte ad essa aderenti, di detti beni stessi da parte delle imprese venditrici. Il costo di acquisizione è determinato anche tenendo conto, della quota parte dei costi generali aderenti ai beni venduti, dei costi variabili e dei costi marginali;

b) si considera in posizione di preminenza l'impresa commerciale che, in ragione delle sue dimensioni, della sua capacità finanziaria, della disponibilità di diritti di proprietà intellettuale, dei legami anche contrattuali e dei collegamenti societari con altre imprese e della tipologia

dell'attività esercitata, usufruisca di un vantaggio concorrenziale stabile ed avvertibile rispetto alle altre imprese commerciali che si rivolgono al medesimo bacino d'utenza di consumatori o a bacini d'utenza contigui.

3. Non sono soggette al divieto di cui al primo comma del presente articolo le vendite:

a) di prodotti alimentari deperibili, effettuata in prossimità della data di scadenza, opportunamente documentata ai sensi delle norme vigenti;

b) di prodotti ittici e ortofrutticoli freschi;

c) disposte dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata o effettuate nel corso di procedure concorsuali;

d) di prodotti di alta tecnologia acquistati dall'impresa venditrice da oltre un anno;

e) di prodotti alimentari tipici delle festività tradizionali, allorquando sia trascorsa la data della loro celebrazione;

f) di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e per il volo sportivo e relativi componenti, accessori e parti di ricambio;

g) di materiali per l'edilizia;

h) di legname;

i) di prodotti che abbiano subito parziale deterioramento, anche imputabile a terzi ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, con l'esclusione del deterioramento dell'imballo originale;

j) oggetti d'arte e d'antiquariato;

k) di beni di consumo precedentemente usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della essa in vendita.

4. Senza pregiudizio delle azioni previste al secondo comma del successivo articolo 33, le violazioni dei commi precedenti

sono accertate dall'Autorità, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

42. 01.

Guarino, Saonara.

(A.C. n. 3838 — sezione 43)

**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 43.

(Prodotti alimentari).

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

43. 1.

Procacci

(A.C. n. 3838 — sezione 44)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 44.***(Paste farcite con carne).*

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 44.***Sopprimerlo.***44. 1.**

Governo.

(A.C. n. 3838 — sezione 45)**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 45.***(Protezione dei giovani sul lavoro:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

(A.C. n. 3838 — sezione 46)**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 46.***(Attuazione della direttiva 93/104/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro).*

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che per lavoro straordinario si intenda la prestazione lavorativa con carattere non continuativo o ricorrente, stabilendo i limiti di orario giornaliero e settimanale. Alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione della relativa maggiorazione retributiva e la contestuale riduzione compensativa dell'orario;

b) prevedere che l'orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario

normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno;

c) prevedere altresì che lo svolgimento del lavoro notturno possa essere compensato da una riduzione della durata del lavoro settimanale o mensile. La maggiorazione retributiva sarà definita dalla contrattazione collettiva. I lavoratori devono essere informati circa i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno ed essere sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici per il controllo del loro stato di salute;

d) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

e) prevedere, compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, il mantenimento delle condizioni di miglior favore vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda la normativa relativa alla maternità e quella relativa al lavoro notturno delle donne.

(A.C. n. 3838 — sezione 47)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di infor-

mazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive richiamate all'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

47. 1.

Bergamo.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. (*Rappresentanza italiana presso l'Unione europea*). — 1. Al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e per rendere più produttiva e rapida l'azione di recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della Rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'organico di tale ufficio è determinato con decreto interministeriale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro degli affari esteri, utilizzando personale già in servizio.

47. 01.

Bergamo.

(A.C. n. 3838 — sezione 48)**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 48.

(Disposizioni sul miele).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria deve essere indicato sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese di produzione ».

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: « del miele vergine integrale ».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

**ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 48.

*Sopprimere il comma 1.***48. 1.**

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: « 2. Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: « Miscela con miele extracomunitario ».

***48. 2.**

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 è sostituito dal seguente: « 2. Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione « Miscela con miele extracomunitario »..

***48. 14.**

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,
Pittino, Chincarini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: « 2. Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato secondo le norme di cui all'articolo 7 della direttiva CEE 409/74, integrato dalle indicazioni del

paese o dei paesi di produzione extracomunitari, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7 ».

48. 12.

Tattarini, Sedioli, Rossiello, Di Stasi, Caruano, Abaterusso.

Sopprimere il comma 2.

48. 3.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria e per le miscele con miele extracomunitario va indicato il Paese o i Paesi di produzione extracomunitaria e le percentuali di ciascun tipo di miele presenti ».

48. 4.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:

« Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria e per le miscele con miele extracomunitario va indicato il Paese o i Paesi di produzione extracomunitaria ».

48. 5.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: miele di provenienza extracomunitaria aggiungere le seguenti: e per le miscele con miele extracomunitario.

48. 6.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: miele di provenienza extracomunitaria ag-

giungere le seguenti: , anche se miscelato con miele di produzione comunitaria,

48. 7.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: il Paese di produzione con le seguenti: il Paese o i Paesi di produzione.

48. 8.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. 13.

Tattarini, Sedioli, Rossiello, Di Stasi, Caruano, Abaterusso.

Al comma 5, sostituire le parole: dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 con le seguenti: dalla raccolta 1997.

48. 9.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 5, sostituire le parole: non oltre il periodo di ventiquattro mesi con le seguenti: non oltre il periodo di sei mesi.

48. 10.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 5, sostituire le parole: non oltre il periodo di ventiquattro mesi con le seguenti: non oltre il periodo di dodici mesi.

48. 11.

Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 48. 02.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero per le Politiche Agricole aggiungere le parole: sentite le ragioni.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le Politiche Agricole.

Per ogni denominazione registrata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92, l'organismo associativo rappresentativo dei produttori o dei trasformatori comunica al Ministero per le Politiche Agricole l'organismo di controllo scelto, tra quelli autorizzati ai sensi del comma 1, per l'esecuzione dei controlli.

In assenza di tale comunicazione, le Regioni, nelle cui aree geografiche ricadano le produzioni, indicano le Autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, comma 2, del regolamento CEE 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.

0. 48. 02. 3.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo aggiuntivo 48-bis sopprimere le seguenti parole: Province Autonome.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una Provincia Autonoma, la regione a statuto speciale o la Provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio. Resta inteso che le funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante territorio nazionale, dell'apposito organo ministeriale per le politiche agricole.

*** 0. 48. 02. 1.**

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Di Bisceglie, Ruffino.

Ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo aggiuntivo 48-bis sopprimere le seguenti parole: Province Autonome.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una Provincia Autonoma, la regione a statuto speciale o la Provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio. Resta inteso che le funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante territorio nazionale, dell'apposito organo ministeriale per le politiche agricole.

*** 0. 48. 02. 1.**

Schmid.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92,

il Ministero per le Politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/82 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 degli organismi di controllo privati, dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alle norme EN 45011;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo,
- c) adeguatezza delle relative procedure.

Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di perdita dei suddetti requisiti o di violazione della normativa comunitaria o nazionale in materia. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività, il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

3. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

per le denominazioni proposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE 2081/92 dai soggetti proponenti la registrazione;

per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta.

In assenza di tale richiesta, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le Autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, comma 2, del regolamento CEE 2081/92,

possono avvalersi di organismi terzi, che se privati debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.

4. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 delle legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni o Province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo pubbliche designate.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle Regioni e Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

7. I decreti di autorizzazione degli organismi privati e di designazione delle autorità pubbliche sono emanati entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia.

48. 02

Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole.

2. — istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992. Esso è incaricato di:

a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati in merito alla conformità alla norma EN 45011;

b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

d) esprimere pareri in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

e) esprimere parere sulla adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;

f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito da sei componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle politiche agricole e tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Comitato tecnico è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni. Il Comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole eventualmente integrate da esperti individuati in relazione agli adempimenti di propria competenza. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 dai soggetti proponenti la registrazione,

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo dei produttori e/o dei trasformatori. In assenza di tale richiesta, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, 3- paragrafo, 2- comma, del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 possono avvalersi di organismi terzi.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 1992. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio.

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole, e dalle Regioni e Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

7. Il decreto istitutivo del Comitato tecnico ed i successivi decreti di autorizzazione degli organismi privati e di designazione delle autorità pubbliche sono emanati entro il 31 dicembre 1997.

48. 01.

Pecoraro Scanio.

(A.C. n. 3838 — sezione 49)

**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 49.

(Suppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

(A.C. n. 3838 — sezione 50)

**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 50.

*(Modificazioni al decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508).*

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: « non idonei al consumo umano diretto » sono sostituite dalle seguenti: « non destinati al consumo umano diretto »;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda. »;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio. »;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

« 4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19. ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis *(Disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali ».

50. 01.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,
Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 — sezione 51)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 51.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine

animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato. ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) riformulare le disposizioni che non siano conformi alle norme tecniche in tema di confezionamento degli atti normativi.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo dovrà prevedere un idoneo

sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c).

51. 1

La Commissione.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis (Norme di attuazione del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992- e del Regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio dei 14 luglio 1992).

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e all'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92, il Ministro per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e di cui all'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati, con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92 e dell'articolo 14 del Regolamento CEE 2082/92. Esso è incaricato di:

a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati e valutarne la conformità alla norma EN 4501 1;

b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

d) esprimere pareri in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

e) esprimere parere sulla adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;

f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito da otto componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero per le politiche agricole, tre designati alla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, uno designato dal Ministro dell'industria e dell'artigianato e uno designato dal Ministro della sanità. Il Comitato tecnico è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni e Province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni. Il comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole, eventualmente integrate con esperti individuati in relazione agli adempimenti di propria competenza. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. Gli organismi privati che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 e dall'articolo 7 del Regolamento CEE 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Comitato tecnico di cui al comma 2.

5. Per ogni denominazione registrata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE 2081/92 e dall'articolo 7 del Regolamento CEE 2082/92, l'organismo associativo maggiormente rappresentativo dei produttori o dei trasformatori comunica al Comitato tecnico l'organismo di controllo scelto, tra quelli autorizzati dal Comitato tecnico, per l'esecuzione dei controlli. In assenza di tale comunicazione, le Regioni e le Province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni designano un organismo privato tra quelli autorizzati dal Comitato tecnico.

6. Gli organismi privati designati possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 2081/92 e per una o più attestazioni di specificità ottenute ai sensi del Regolamento CEE 2082/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta e ogni attestazione di specificità è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato.

7. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle Regioni e Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta o una singola attestazione di specificità.

8. Il decreto istitutivo del Comitato tecnico ed i successivi decreti di autorizzazione degli organismi privati sono emanati entro il 31 dicembre 1997.

51. 01.

Sedioli.

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

ART. 51-bis.

(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano

osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

51. 02.

La Commissione.

(A.C. n. 3838 — sezione 52)

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 52.

(Modifica della legge comunitaria 1991).

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis *(Protezione degli animali destinati alla macellazione)*. — 1. È necessario prevedere per la particolare natura della materia che gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali siano tenuti a seguire un corso di formazione sul benessere degli animali, da svolgere da parte delle regioni di appartenenza.

2. Ai privati cittadini in luogo pubblico o privato non è consentito di effettuare tali operazioni.

52. 03.

Procacci

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis *(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)*. — 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto determinante non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge ».

52. 01.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,
Pittino, Chincarini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis *(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)*. — 1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente.

52. 02.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustinelli,
Pittino, Chincarini.

(A.C. n. 3838 — sezione 53)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il contenzioso italiano con l'Unione europea non giova all'immagine dell'Italia e spesso può essere evitato;

37 direttive inserite nel disegno di legge comunitaria per il 1995-97 sono og-

getto di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea;

36 direttive inserite in precedenti leggi comunitarie non sono state ancora attuate, 21 di esse risultano in procedura d'infrazione e per 4 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già emanato una sentenza nei confronti dell'Italia per mancata attuazione;

20 direttive, il cui termine è già scaduto, non sono inserite nel provvedimento in esame, né in una qualsiasi precedente legge comunitaria: 5 di esse sono oggetto di procedure di contenzioso o precontenzioso;

impegna il Governo

ad ottemperare agli impegni europei di recepimento delle direttive in tempo utile, recuperando il tempo perduto.

9/3838/1

Fei, Bergamo.

La Camera,

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3838-A, è previsto di conferire la delega al Governo affinché emani, in tempi stabiliti, disposizioni integrative e correttive della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto a differenti figure del mondo professionale e a categorie tecnicamente competenti;

tra questi soggetti non sono inserite due categorie che, in realtà, hanno tutti i requisiti per poterlo essere: si tratta dei periti agrari e degli agrotecnici;

impegna il Governo

ad estendere, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3838-

A, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ai periti agrari ed agli agrotecnici.

9/3838/2.

Pecoraro Scanio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza per aumentare l'organico del contingente aggiuntivo di altri tre flinzionari regionali designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

9/3838/3.

« Fratta Pasini, Bergamo ».

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza per:

perseguire maggiore visibilità alle regioni di dimensioni minori nel contesto del Parlamento Europeo per favorirne il processo di legittimazione democratica;

considerare anche una diversa delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali allo scopo di agevolare la rappresentanza anche delle regioni minori.

9/3838/4. (Nuova formulazione)

Bergamo.

La Camera,

premesso che:

il 14 luglio la Francia celebra la propria festa nazionale nella ricorrenza della data della presa della Bastiglia;

il valore della rivoluzione francese non può essere ristretto entro i confini di quel solo Paese, in quanto ha rappresentato l'affermazione dei diritti universali di libertà, di uguaglianza e di solidarietà che sono alla base delle moderne democrazie

ed ha avviato un processo storico che, coinvolgendo tutti i popoli d'Europa, ha portato attraverso un lungo e difficile percorso all'affermarsi dei moderni sistemi democratici;

anche sulla base di quei princìpi, a partire dal dopoguerra e con il trattato di Roma, si è dato il via alla costruzione dell'Europa unita;

il processo di unificazione europea è ormai entrato in una fase decisiva a partire dal trattato di Maastricht, rafforzato nei suoi contenuti sociali dalla recente conferenza di Amsterdam;

è di grande importanza per la sua riuscita una piena e convinta partecipazione delle popolazioni europee al progetto unitario e tale partecipazione potrebbe essere rafforzata dall'indizione di una giornata celebrativa dell'unità europea;

la giornata del 14 luglio appare la più idonea a rappresentare i valori dell'uguaglianza, della solidarietà e della democrazia, largamente condivisi dalla cultura politica e dalla sensibilità dei popoli d'Europa;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa nell'ambito dell'Unione europea affinché sia indetta la festa dell'unità europea, da celebrarsi il 14 luglio di ogni anno.

9/3838/5.

« Battaglia, Caccavari, Basso, Valpiana, Faggiano, De Cesaris, Attili, Bielli, Gatto, Alveti, Vignali, Acciarini, Buffo, Aloisio, Barbieri, Giacco, Bolognesi, De Benetti, Procacci, Cutrupò, Galletti, Petrini, Mangiacavallo, Volpini, Sbarbati, Raffaelli, La Malfa, Pezzoni, Biricotti, Lumia ».

La Camera,

visto che è in corso di discussione in sede UE la proposta di nuove direttive del

Consiglio relative al miele presentata alla Commissione il 30 maggio 1996;

considerato che il punto 2 dell'articolo 2 prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere la « menzione dell'indicazione del paese di origine » per il miele non originario della Comunità;

valutato che questa proposta lascia scoperta la esigenza di trasparenza e di chiarezza informativa del consumatore per la etichettatura dalle miscele di miele comunitario ed extracomunitario con palese danno per i consumatori,

impegna il Governo:

a sottoporre all'attenzione della sede UE l'esigenza di un ampliamento della norma di cui al punto 2 dell'articolo 2 con estensione anche alla miscela di miele comunitario ed extracomunitario.

9/3838/6

Tattarini, Nardone, Sedioli.

La Camera,

nell'ambito dell'esame del provvedimento « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee-legge comunitaria 1995-97 ».

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali seguano corsi di formazione sul benessere degli animali.

Impegna altresì il Governo ad adottare le opportune misure affinché macellazioni rituali non siano eseguite da privati cittadini né in luogo pubblico né in luogo privato.

9/3838/7.

Procacci, Bandoli.

La Camera,

premesso che:

la legge 2 agosto 1982, n. 527, regola la produzione, denominazione e com-

mercializzazione degli aceti. Essa fu emanata a modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65 allorchè con una sentenza della Corte di giustizia l'Italia fu condannata per non ammettere la commercializzazione di aceti differenti dall'aceto di vino;

la legge n. 527/82, nella sua stesura originale, tratta dei prodotti definiti come «agri di ..», ma a seguito di una seconda sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia, con la legge 6 giugno 1986, n. 258, fu stabilito che le parole «agro di...» venissero sostituite ovunque dalle parole «aceto di...»;

poichè fino ad allora in Italia si conosceva solo la produzione di aceto di vino, il legislatore ritenne di offrire una garanzia a questa produzione vietando la detenzione di aceti provenienti da altre materie prime nella stessa unità produttiva, le tipologie più famose sono l'aceto di mele e l'aceto di alcol, ma qualunque materia prima di origine agricola fermentescibile può dar luogo, con una doppia fermentazione, prima alcolica, poi acetica, ad un aceto;

il divieto contenuto nell'articolo 2, comma 2, della legge n. 527/82, nel corso degli anni, è divenuto un ostacolo per la produzione nazionale di aceti, che non può offrire una gamma più ampia di prodotti se non realizzando tanti stabilimenti quante sono le differenti tipologie di aceti che vorrebbe offrire; i produttori europei hanno la possibilità di realizzare nella

stessa unità produttiva aceti, salse, condimenti ed altri prodotti alimentari tra i cui ingredienti è presente l'aceto, senza che per questo debbano sottostare a controlli particolari da parte delle autorità di vigilanza;

in Italia, tutt'oggi, è obbligatorio per il produttore di aceto di vino informare l'ispettorato repressioni frodi competente per territorio dell'arrivo in azienda del vino da trasformare in aceto, che così viene campionato e sigillato e solo dopo l'esito delle analisi dell'ispettorato, dai serbatoi vengono rimossi i sigilli e si può iniziare il processo di acetificazione;

offrendo la possibilità ai produttori italiani di aceto di elaborare differenti tipologie di aceto alimentare in uno stesso impianto, si darebbe loro la libertà di abbassare i costi di produzione e di divenire più competitivi nei confronti della concorrenza internazionale, soprattutto per l'aceto di vino, che è indubbiamente il migliore e di cui l'Italia vanta una delle migliori tradizioni:

impegna il Governo

ad adoperarsi per abrogare, eventualmente tramite i provvedimenti di legislazione delegata ai sensi della «legge Bassanini», i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 527, così come modificata dalla legge 6 giugno 1986, n. 258.

9/3838/8. Di Stasi, Pecoraro Scanio.